

Accertamenti SIAE ASD e SSD: documenti da avere prima della verifica

SINTESI OPERATIVA

La SIAE può verificare ASD e SSD: non solo diritti musicali, ma anche legge 398/1991, vita associativa, sponsorizzazioni, tracciabilità, statuto e RASD. Il controllo può riguardare cinque periodi d'imposta e il verbale può fondare un accertamento parziale dell'Agenzia. La documentazione deve essere completa, coerente e formata nel tempo: le irregolarità formali diventano gravi se confermano incoerenze sostanziali. Delibere, incassi, pagamenti e attività effettiva devono dimostrare che l'ente opera realmente come soggetto sportivo dilettantistico.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Le associazioni e società sportive dilettantistiche non ricevono dalla SIAE soltanto richieste sui diritti musicali: in base alla convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate, la SIAE può svolgere verifiche fiscali a tutto campo che toccano il regime agevolato della L. 398/1991, la vita associativa, le sponsorizzazioni, la tracciabilità dei flussi finanziari e l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Le verifiche possono coprire fino a cinque periodi d'imposta e i verbali SIAE costituiscono la base per un accertamento parziale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Arrivare preparati, con una documentazione coerente e datata, è la sola difesa efficace: le irregolarità formali diventano pericolose quando si sommano alle incoerenze sostanziali, e nessun verbale scritto a posteriori può riparare un ente che non ha mai vissuto davvero come tale.

PERCHÉ LA SIAE CONTROLLA ANCHE LE ASD E LE SSD

Nella percezione comune la SIAE viene associata ai permessi musicali, alle serate con DJ, agli eventi pubblici o agli spettacoli. È una visione parziale. Nel settore sportivo dilettantistico, soprattutto quando l'ente applica la legge 16 dicembre 1991, n. 398, la SIAE svolge attività di vigilanza e controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, in base a una convenzione che attribuisce all'ente i poteri di accesso, ispezione e constatazione delle violazioni.

La stessa SIAE, nella propria documentazione istituzionale, chiarisce che la collaborazione con l'Amministrazione finanziaria riguarda anche il reperimento e il controllo dei corrispettivi degli organizzatori di spettacoli e intrattenimenti, oltre ai soggetti che operano in regime ex L. 398/1991. I verbali redatti dalla SIAE al termine di una verifica costituiscono, tecnicamente, la base per un **accertamento parziale** ai sensi dell'art. 54, comma 5, del DPR 633/1972 in materia IVA, trasmesso poi all'Agenzia delle Entrate per i successivi adempimenti. È un passaggio rilevante: l'accertamento parziale non esclude un successivo accertamento ordinario.

Per una ASD o una SSD questo cambia molto. La verifica non si limita alla domanda: "sono stati pagati i diritti musicali?". Può spingersi alla coerenza complessiva del modello gestionale. E qui, nella prassi, emergono quasi sempre gli stessi problemi: statuti non aggiornati, assemblee solo formali, rendiconti approvati male, sponsorizzazioni scritte dopo, registri incompleti.

COSA VIENE RICHIESTO

Le richieste documentali rivolte agli enti sportivi hanno spesso un perimetro ampio. Possono riguardare più annualità, talvolta fino a cinque periodi d'imposta, e puntano a ricostruire il funzionamento reale dell'associazione o della società. Non basta mostrare un fascicolo ordinato all'apparenza. Serve una documentazione coerente, datata, conservata e collegata ai movimenti bancari.

AREA CONTROLLATA	DOCUMENTI NORMALMENTE RICHIESTI	RISCHIO SE MANCA COERENZA
Identità giuridica dell'ente	Atto costitutivo, statuto aggiornato, documento del legale rappresentante, codice fiscale e partita IVA se presente.	Contestazione dei requisiti soggettivi e difficoltà a dimostrare la natura sportiva dilettantistica.
Riconoscimento sportivo	Iscrizione al RASD, affiliazione a FSN, DSA o EPS, certificati storici CONI per le annualità anteriori alla piena operatività del Registro.	Perdita del presupposto documentale necessario per fruire delle agevolazioni collegate alla qualifica sportiva.
Vita associativa	Libro soci, domande di ammissione, verbali del consiglio direttivo, verbali assembleari, convocazioni, approvazione rendiconti.	Disconoscimento della democraticità interna e della genuinità del rapporto associativo.
Regime 398/1991	Opzione, prospetto riepilogativo, registri IVA se tenuti, fatture emesse, fatture di acquisto, liquidazioni e versamenti.	Riprese fiscali su IRES, IVA e sanzioni, soprattutto se i proventi commerciali non sono ricostruibili.
Sponsorizzazioni e pubblicità	Contratti, fatture, prove dell'effettiva prestazione, materiale promozionale, incassi tracciati.	Contestazione dell'effettività dell'operazione o della corretta qualificazione dei ricavi.
Eventi e biglietteria	Documentazione su manifestazioni, titoli di accesso, abbonamenti, riepiloghi, autorizzazioni e incassi.	Ricostruzione induttiva dei corrispettivi e contestazioni sui versamenti dovuti.
Flussi finanziari	Estratti conto bancari, deleghe F24, ricevute di pagamento, prima nota, eventuali registri interni.	Impossibilità di collegare quote, corrispettivi, sponsorizzazioni e costi alla contabilità dell'ente.

IL NODO VERO NON È IL FASCICOLO, MA LA SOSTANZA

Molti enti sportivi pensano di essere al sicuro perché hanno uno statuto registrato, un libro soci e qualche verbale. Ma il controllo non vive di moduli. Vive di coerenza.

PUNTO CHIAVE

Si consideri una palestra gestita da una SSD che incassa quote mensili, organizza corsi, emette alcune fatture di sponsorizzazione e applica la 398/1991. Se il contratto di sponsorizzazione è generico, il pagamento arriva mesi dopo, il logo dello sponsor non compare da nessuna parte e il verbale che autorizza l'accordo manca, il problema non è solo documentale. È probatorio.

Lo stesso vale per una ASD che dichiara una vita associativa piena, ma non riesce a mostrare convocazioni, presenze, criteri di ammissione dei soci e approvazione regolare dei rendiconti. In questi casi il verbale scritto a posteriori non salva l'ente. Anzi, può peggiorare la posizione.

REGIME 398/1991: VANTAGGIO FISCALE E AREA SENSIBILE

La legge 398/1991 resta uno degli strumenti fiscali più utilizzati nello sport dilettantistico. Consente, entro determinati limiti, una determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA, con semplificazioni contabili significative. Il regime si applica a condizione che nel periodo d'imposta **precedente** i proventi commerciali non abbiano superato la soglia di **400.000 euro**. La decadenza, però, non opera solo a consuntivo: se la soglia viene superata in corso d'anno, il regime cessa a partire dal **mese successivo al superamento**, con obbligo di passaggio alla tassazione ordinaria per il periodo residuo e per l'intero periodo d'imposta successivo.

Proprio per questa ragione il regime agevolato è un punto di attenzione naturale per SIAE, Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza. Il controllo può riguardare il plafond, la corretta qualificazione dei proventi, la presenza dell'opzione, la tenuta del prospetto riepilogativo e la conservazione della documentazione di acquisto e vendita.

Va evitato un errore molto diffuso: credere che ogni irregolarità formale comporti automaticamente la caduta dal regime. La circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata comunicazione alla SIAE dell'opzione per la 398/1991 non determina da sola la decadenza, se il comportamento dell'ente è coerente e l'opzione risulta comunicata all'Agenzia. Diversa è la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che ha natura sostanziale: la sua omissione può invece rilevare ai fini della regolarità dell'opzione. Resta in ogni caso la sanzione per l'omissione formale alla SIAE.

Le irregolarità formali diventano pericolose quando si sommano a incoerenze sostanziali. Una fattura isolata si spiega. Un sistema disordinato, no.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nota per le SSD. Le società sportive dilettantistiche hanno natura commerciale e, a differenza delle ASD, non possono fruire della decommercializzazione ex art. 148, comma 3, del TUIR, che è riservata agli enti non commerciali. Anche il modello EAS ha per le SSD una rilevanza limitata rispetto alle ASD. Chi gestisce una SSD deve tenere distinto il piano della 398/1991 – applicabile anche alle SSD entro il plafond – da quello delle agevolazioni istituzionali, riservate invece alle sole ASD.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari. Per le ASD e le SSD che applicano la 398/1991, l'art. 25 della legge n. 133/1999 impone che i pagamenti e le riscossioni superiori a **1.000 euro** avvengano tramite banca o altri intermediari abilitati. Il mancato rispetto di questo obbligo comporta la **decadenza dal regime agevolato**, non soltanto una sanzione amministrativa. Durante le verifiche SIAE, l'esame degli estratti conto è sistematico proprio perché eventuali movimenti in contanti sopra soglia costituiscono una criticità immediata.

MODELLO EAS: UN OBBLIGO SUPERATO, MA ANCORA RILEVANTE IN VERIFICA

Dal **5 settembre 2023** – data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 120/2023 (c.d. “correttivo bis” della riforma dello sport) – le ASD e le SSD **iscritte al RASD non sono più tenute alla presentazione del modello EAS**, né in fase di costituzione né per comunicare variazioni successive. La norma di riferimento è l'art. 6, comma 6-bis del D.Lgs. 39/2021, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 120/2023, che esclude espressamente questi enti dall'obbligo di trasmissione di cui all'art. 30, comma 1, del D.L. 185/2008.

Questo non significa, però, che il modello EAS sia scomparso dal panorama delle verifiche. Per le **annualità precedenti al 5 settembre 2023**, il modello era pienamente vigente e la sua presenza – o assenza – resta un elemento che l'Ufficio può valorizzare in sede di accertamento su quei periodi d'imposta. Chi riceve oggi una richiesta che copre, ad esempio, gli anni dal 2019 al 2023 deve quindi essere in grado di esibire il modello EAS presentato a suo tempo e di dimostrare la coerenza tra i dati comunicati e la gestione effettiva dell'ente.

ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

La posizione della giurisprudenza. Su questo punto il quadro si è evoluto in senso favorevole agli enti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20027/2025, ha ribadito che l'omessa presentazione del modello EAS costituisce una **violazione meramente formale** e non determina da sola la perdita delle agevolazioni fiscali, a condizione che l'ente rispetti i requisiti sostanziali previsti dalla norma. È una linea che la giurisprudenza di merito stava già percorrendo e che la Suprema Corte ha ora consolidato: il fisco non può disconoscere i benefici per una mera irregolarità burocratica quando la realtà associativa è genuina e documentata. Attenzione, però: questo principio protegge chi ha omesso la comunicazione pur essendo un ente reale. Non copre chi usa la difesa formale per mascherare un'assenza di sostanza.

La verifica SIAE può incrociare il modello EAS con i dati dell'attività associativa. Un ente che incassa quote per corsi sportivi, ma non conserva domande di ammissione, elenchi soci, ricevute, regolamenti e delibere coerenti, rischia di non riuscire a provare la natura agevolata delle somme. La questione è delicata anche perché il linguaggio usato nella ge-



stione ordinaria è spesso impreciso. “Quota”, “abbonamento”, “corrispettivo”, “tesseramento”, “contributo” vengono trattati come sinonimi. Fiscalmente non lo sono. E durante un controllo questa confusione pesa.

I RASD, STATUTO E RIFORMA DELLO SPORT

Dopo la riforma dello sport, l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) ha assunto una funzione centrale. Il Registro, istituito presso il Dipartimento per lo Sport e gestito in modalità telematica tramite Sport e Salute, certifica la natura dilettantistica delle società e associazioni sportive per gli effetti previsti dall'ordinamento. Il termine per l'adeguamento degli statuti alla riforma, prevista dal D.Lgs. 36/2021, è stato fissato – dopo successive proroghe – al **30 giugno 2024**: per le verifiche che coprono annualità a cavallo di quella data, la conformità dello statuto è quindi un elemento discriminante.

Nella preparazione a una verifica non basta recuperare il vecchio certificato CONI o l'affiliazione annuale. Occorre verificare la posizione RASD, la coerenza dello statuto con il D.Lgs. 36/2021, l'effettivo svolgimento di attività sportiva, didattica o formativa e la corretta alimentazione dei dati richiesti. Il RASD è anche il portale sul quale devono essere comunicati i nominativi dei volontari sportivi e i rimborsi forfettari corrisposti, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento dell'attività.

Lo statuto merita un controllo separato. Deve prevedere, tra l'altro, la denominazione, l'oggetto sociale riferito all'organizzazione e gestione stabile e principale di attività sportive dilettantistiche, l'assenza di fine di lucro, le regole interne, il rendiconto, le modalità di scioglimento e la devoluzione del patrimonio. Non è un dettaglio notarile. È la porta di ingresso alle agevolazioni.

I GLI ERRORI CHE FANNO SCATTARE LE CONTESTAZIONI

Nella prassi, le criticità raramente nascono da un unico documento mancante. Di solito il controllo mette in fila tanti piccoli disallineamenti. Uno statuto vecchio. Un verbale troppo generico. Una sponsorizzazione senza prova. Un rendiconto approvato senza convocazione. Un estratto conto che mostra incassi non riconciliati.

Errori ricorrenti:

- ◆ Libro soci non aggiornato o costruito solo in occasione della verifica
- ◆ Verbali assembleari identici ogni anno, privi di presenze e decisioni effettive
- ◆ Rendiconti economico-finanziari non approvati o non collegati alla contabilità interna
- ◆ Incassi da corsi sportivi trattati come quote associative senza adeguata base documentale
- ◆ Contratti di sponsorizzazione generici, senza descrizione delle prestazioni pubblicitarie
- ◆ Pagamenti in contanti sopra la soglia di 1.000 euro o movimenti bancari privi di causale chiara
- ◆ Mancata separazione tra attività istituzionale, attività decommercializzata e attività commerciale
- ◆ Modello EAS non aggiornato a fronte di variazioni intervenute nella struttura o nell'attività dell'ente
- ◆ Documentazione fiscale conservata in modo frammentario, spesso presso persone diverse

Non sono imperfezioni innocue. Alcune possono essere spiegate. Altre, se diffuse, raccontano un ente amministrato senza presidio. Ed è proprio questo che un verificatore tende a valorizzare.

I COSA FARE QUANDO ARRIVA LA RICHIESTA

Quando arriva una richiesta documentale, la prima reazione non dovrebbe essere la ricerca frenetica dei documenti. La prima cosa da fare è leggere il perimetro dell'atto: annualità richieste, oggetto della verifica, documentazione indicata, termine di consegna, ufficio competente e modalità di invio.

Subito dopo occorre costruire un indice. Documento per documento. Meglio consegnare un fascicolo ordinato, numerato, con una breve nota di accompagnamento, piuttosto che inviare file sparsi e nominati male. Sembra una banalità. Non lo è.



La risposta dovrebbe seguire alcuni passaggi operativi:

1. Identificare il periodo oggetto di verifica e separare le annualità, tenendo a mente i termini ordinari di decadenza dell'accertamento (5 anni dalla dichiarazione, 7 anni in caso di dichiarazione omessa, ai sensi degli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972)
2. Creare una cartella per area: statutaria, associativa, fiscale, bancaria, sportiva, eventi
3. Riconciliare fatture, incassi, F24 ed estratti conto
4. Segnalare in modo trasparente eventuali documenti non disponibili, senza crearne di nuovi con data retroattiva
5. Conservare prova della consegna, ricevute PEC e copie integrali del fascicolo inviato
6. Farsi assistere quando il controllo tocca regime 398/1991, sponsorizzazioni o decommercializzazione dei corrispettivi

La tentazione di "sistemare" tutto in pochi giorni è comprensibile. Ma è anche il punto più rischioso. La documentazione deve rappresentare ciò che è accaduto, non ciò che sarebbe stato meglio far accadere.

PREVENZIONE: IL CHECK-UP ANNUALE

La prevenzione non consiste nell'accumulare carte. Consiste nel far dialogare carte, contabilità e attività reale. Ogni ASD o SSD dovrebbe fare almeno una revisione annuale prima dell'approvazione del rendiconto o del bilancio.

CONTROLLO PREVENTIVO	DOMANDA PRATICA DA PORSI
Statuto	È aggiornato alla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) e coerente con le attività effettivamente svolte?
RASD	L'iscrizione è attiva e i dati caricati sono coerenti con affiliazione, tesseramenti e attività? I volontari sono comunicati nei termini?
Vita associativa	Assemblee, convocazioni, presenze e verbali dimostrano una partecipazione reale?
Regime 398/1991	Il plafond commerciale è monitorato nel corso dell'anno? I proventi sono classificati correttamente?
Sponsorizzazioni	Esistono prove concrete della pubblicità resa allo sponsor (foto, video, targhe, striscioni)?
Tracciabilità	Ogni incasso e pagamento sopra 1.000 euro è avvenuto tramite conto corrente bancario o postale?
Modello EAS	Sono intervenute variazioni che richiedono un aggiornamento entro il 31 marzo dell'anno successivo?
Rendiconto	Il documento approvato dall'assemblea coincide con la gestione contabile interna?

Una verifica annuale fatta bene costa meno di una difesa costruita in emergenza. Questo vale soprattutto per gli enti che organizzano eventi, incassano sponsorizzazioni, gestiscono impianti o hanno volumi rilevanti di quote e corrispettivi.

IL FALSO MITO DELL'ENTE PICCOLO

Molte associazioni si sentono al riparo perché hanno dimensioni ridotte. È un ragionamento fragile. Il controllo non guarda solo al volume economico. Guarda anche al tipo di attività, alla presenza di proventi commerciali, all'uso della 398/1991, agli eventi, alla biglietteria, alle sponsorizzazioni e ai flussi finanziari.

Una piccola ASD che incassa 35.000 euro da corsi, 8.000 euro da sponsor locali e organizza due eventi aperti al pubblico può avere più aree sensibili di quanto immagini. Non perché sia "grande". Ma perché somma attività fiscalmente diverse.

La dimensione ridotta attenua forse il carico organizzativo. Non elimina gli obblighi.

LA DIFESA MIGLIORE È UNA GESTIONE LEGGIBILE

Un ente sportivo ben gestito non deve temere la verifica. Deve però essere in grado di raccontare la propria attività con documenti veri: chi sono i soci, chi sono i tesserati, quali attività sono state svolte, quali somme sono state incassate, quali fatture sono state emesse, quali imposte sono state versate, quali decisioni sono state assunte dagli organi sociali.

Il controllo SIAE, letto bene, non è solo un adempimento fastidioso. È un test di governance. Mostra se la ASD o la SSD vive come ente sportivo organizzato oppure come contenitore amministrativo tenuto insieme alla meglio.

La prevenzione, in fondo, è questo: non arrivare al controllo con una memoria ricostruita, ma con una gestione già leggibile.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (08/06/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO